

26228/05



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Gaetano NICASTRO - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO-Pres.sezione -
- Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
- Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
- Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere -

Oggetto
 Decisioni Consiglio di Stato -
 Sindacabilità - Limiti (111 Cost.)

R.G.N. 6938/05

Cron. 26228

Rep. 5057

Ud.17/11/05

c.c.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.E.A.P. SOCIETA' ESERCIZIO AEROPORTI PUGLIA S.P.A., in
 persona del legale rappresentante pro-tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 22, presso lo
 studio dell'avvocato FEROLA RAFFAELE, che la
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMA
 EMILIO, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2005
 6113
 ASTALDI S.P.A., in persona del legale rappresentante
 pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA



UDINE 6, presso lo studio degli avvocati MARCO ANNONI,
ANDREA SEGATO, che la rappresentano e difendono, giusta
delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

PALESE PARK S.R.L., ENAC;

- **intimati** -

avverso la decisione n. 2/05 del Consiglio di Stato di
ROMA, depositata il 04/01/05;

uditi gli avvocati Marco ANNONI, Emilio TOMA, nonchè
l'avvocato Giancarlo SORRENTINO, per delega
dell'avvocato Raffaele FEROLA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 17/11/05 dal Consigliere Dott. Mario
Rosario MORELLI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che la
Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari
inammissibile il ricorso.

ORDINANZA

Ritenuto che la SEAP. s.p.a. ha impugnato per cas-
sazione la decisione in data 4 gennaio 2005, con la
quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso pro-
posto dalla ASTALDI s.p.a., e dal raggruppamento di im-
prese da questa rappresentato, avverso il provvedimento



con cui essa SEAP aveva, in via di autotutela, annullato il precedente affidamento, a quelle imprese, di una concessione di costruzione e di gestione di parcheggio;

che all'odierna impugnazione resiste la ASTALDI, in proprio e nella qualità.

Rilevato che, in motivazione della riferita decisione, il Consiglio di Stato ha considerato che l'affidamento con il criterio del prezzo più basso (in luogo di quello dell'offerta più vantaggiosa) - individuato come vizio di legittimità dal provvedimento di autotutela, in riferimento alla normativa nazionale (artt. 19 - 21 l. 109/1994: 84 e 91 d.P.R. 554/1999) - non avrebbe potuto condurre all'annullamento di quel affidamento, trattandosi di criterio alternativamente utilizzabile secondo la normativa comunitaria, della quale andava nella fattispecie comunque fatta applicazione;

che la ricorrente in ciò appunto ravvisa un "eccesso di potere del Giudice amministrativo in danno della Corte di Giustizia europea" sul rilievo che la richiamata normativa comunitaria sia stata malamente riferita al caso concreto con interpretazione della stessa che il giudice nazionale avrebbe dovuto viceversa rimettere alla Corte Europea.

Considerato che, però, nell'esercizio del potere di interpretazione di cui all'art 234 del Trattato, la



Corte Europea (diversamente che nelle ipotesi di cui agli artt. 230, 232, 235 - 238 dello stesso Trattato) non opera come *giudice* del caso concreto, bensì come interprete appunto di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale in capo al quale comunque permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale;

che dunque nella fattispecie, alla stregua del *petitum* sostanziale, non è neppure in tesi configurabile il preteso sconfinamento nell'ambito di altra Giurisdizione da parte del Consiglio di Stato. Le cui decisioni, in difetto di un problema di giurisdizione, non sono ricorribili in cassazione, ai sensi dell'art. 362, c.p.c. e del novellato artt.111 Costituzione (cfr. per tutte Sez. un. nn..7585, 1406/04; 7792; 8882/05);

che l'odierno ricorso è pertanto inammissibile;

che le spese, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 1.600,00 di cui € 1500,00, per onorari oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Roma, li 17 novembre 2005

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Il Presidente

Depositata in Cancelleria

oggi, 2 DIC. 2005

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

